

VENIER & Associati

studio commercialisti e consulenti del lavoro

Alessio Venier

ragioniere commercialista
consulente del lavoro
revisore legale

Marco Venier

dottore commercialista
revisore legale

Enrico Chiarot

dottore in giurisprudenza
consulente del lavoro

Andrea Manzon

avvocato
diritto civile e commerciale
diritto del lavoro
p. iva 01411600933

Michela Brusadin

avvocato
diritto civile e commerciale
industriale e internazionale
p. iva 01531330932

Maddalena Beda

laurea consulenza lavoro
consulente del lavoro
p. iva 04201630284

Sara Crosato

dottore commercialista
revisore legale
p. iva 04073190268

Pordenone, 04 aprile 2017

messaggio inviato a mezzo telefax o e-mail

AI CLIENTI
DELLO STUDIO PROFESSIONALE
LORO SEDI

OGGETTO: DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe"), conv. L. 27.2.2017 n. 19 - Principali novità

1 PREMESSA

Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. "milleproroghe") è stato convertito nella L. 27.2.2017 n. 19, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.

Il DL 244/2016 è entrato in vigore il 30.12.2016, mentre la L. 19/2017 è entrata in vigore l'1.3.2017. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ

<p>Di seguito si riepilogano le principali novità contenute nel DL "milleproroghe" convertito in legge. Modifica degli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT</p>	<p>L'art. 13 co. 4-ter e 4-quater del DL 244/2016 convertito ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina relativa agli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT. In particolare, tale disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">ripristina l'obbligo di invio dei modelli per gli acquisti intracomunitari di beni e servizi per l'anno 2017;prevede l'introduzione di una nuova disciplina semplificata a partire dal 2018. <p>Ripristino degli INTRASTAT acquisti per il 2017</p> <p>Per effetto dell'art. 13 co. 4-ter del DL 244/2016 convertito viene ripristinato, per l'anno 2017, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">agli acquisti intracomunitari di beni;alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti IVA comunitari. <p>Rimane, comunque, l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi.</p> <p>In tal modo, vengono annullate le disposizioni di cui all'art. 4 co. 4 lett. b) del DL</p>
---	---

193/2016, che aveva soppresso tale obbligo con decorrenza dall'1.1.2017.

Abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi dal 2018

Il nuovo co. 4-*quater* dell'art. 13 del DL 244/2016 convertito sostituisce l'art. 50 co. 6 del DL 331/93, prevedendo il solo obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di **beni**, anche ai fini statistici, a partire dal 2018.

In base alla nuova disciplina, dunque, a partire dal 2018 non sarà più previsto l'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT relativi alle prestazioni di **servizi** rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Si osserva, tuttavia, che l'abolizione degli INTRASTAT relativi ai servizi resi risulta in contrasto con l'art. 262 della direttiva 2006/112/CE, che prevede espressamente tale obbligo.

Misure di semplificazione dal 2018

Viene prevista l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con l'Agenzia delle Dogane e d'intesa con l'ISTAT, che definisca "*significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi*" in materia di INTRASTAT.

Tali misure devono essere volte a:

garantire la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti comunitari;

evitare duplicazioni;

diminuire il numero dei soggetti obbligati all'invio dei modelli INTRASTAT;

ridurre gli obblighi informativi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il suddetto provvedimento produrrà effetti a partire dall'1.1.2018.

Infine, viene previsto che, a seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione Europea, dovranno essere definite, con analogo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ulteriori misure di semplificazione, lasciando intendere, in tal modo, che a livello comunitario potrebbero essere già allo studio nuovi interventi di modifica della disciplina relativa agli INTRASTAT.

Modifica dei termini di presentazione del nuovo "spesometro" per il 2017

Vengono modificati i termini entro i quali effettuare le comunicazioni periodiche dei dati delle fatture emesse e ricevute, con riferimento al solo anno d'imposta 2017.

Ai sensi del nuovo art. 21 del DL 78/2010, come sostituito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016 (c.d. "spesometro infrannuale"), tali comunicazioni devono essere effettuate con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, per i quali il termine è fissato al 16 settembre.

Tuttavia, in deroga all'ordinaria periodicità, l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 aveva ammesso la possibilità di effettuare la comunicazione relativa al primo semestre 2017 entro il 25.7.2017.

Tale norma è stata modificata dal DL 244/2016 convertito, disponendo che, per l'anno 2017, le comunicazioni dovranno essere effettuate:

entro il 18.9.2017 (in quanto il 16.9.2017 cade di sabato), e non più entro il 25.7.2017, per i dati relativi ai primi due trimestri del 2017;

entro il 28.2.2018, per i dati relativi al terzo e quarto trimestre 2017.

A partire dal 2018, invece, le comunicazioni dovranno essere effettuate con cadenza trimestrale:

entro il 31 maggio, per il primo trimestre;

entro il 16 settembre, per il secondo trimestre;

entro il 30 novembre, per il terzo trimestre;

entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per il quarto trimestre.

**Acquisto di abitazioni
di elevata classe energetica - Detrazione
IRPEF del 50% dell'IVA - Proroga al
31.12.2017**

Viene prorogata fino al 31.12.2017 la detrazione IRPEF introdotta dal co. 56 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Si tratta della disposizione che consente di detrarre il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

Proroga per l'intero anno 2017

A seguito della proroga sono stati agevolati gli acquisti effettuati entro il 31.12.2017. Anche se la L. 19/2017, di conversione del "DL milleproroghe", è entrata in vigore l'1.3.2017, l'agevolazione dovrebbe operare continuativamente per gli acquisti effettuati dall'1.1.2016 al 31.12.2017 (quindi anche per i primi due mesi dell'anno 2017).

Impresa venditrice

Il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici.

Nella circ. 18.5.2016 n. 20 (§ 10), l'Agenzia delle Entrate ha però precisato che la detrazione spetta nel caso in cui l'immobile sia stato acquistato:

dall'impresa che ha realizzato l'immobile;

dalle imprese di "ripristino" o di ristrutturazione che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 (in materia di IVA, infatti, tali imprese sono espressamente equiparate alle imprese edili dall'art. 10 co. 1 n. 8-bis del DPR 633/72).

Immobili agevolati di classe energetica A o B

Relativamente alla tipologia di immobili agevolabili, la detrazione presuppone l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B, a prescindere da ulteriori requisiti.

Il beneficio fiscale, quindi, riguarda i soli immobili abitativi, ossia quelli rientranti nella categoria catastale A (con l'esclusione degli A/10), di classe energetica A o B, che possono anche consistere nella seconda, terza, ecc. casa del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, inoltre, che l'agevolazione spetta anche per:

gli immobili c.d. "di lusso";

le pertinenze dell'abitazione (es. posto auto e cantina), a condizione che il loro acquisto avvenga contestualmente.

Pagamento dell'IVA nei periodi d'imposta 2016 e 2017

Seppur la norma non disponga un limite temporale entro cui devono essere pagate le fatture comprensive dell'IVA da detrarre al 50%, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco del 28.1.2016 e nelle circ. 8.4.2016 n. 12 e 18.5.2016 n. 20 (§ 10.3), ai fini della detrazione ed in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell'IVA avvenga nei periodi d'imposta 2016 e 2017.

Pertanto, a seguito della proroga introdotta in sede di conversione del DL 244/2016, l'agevolazione spetta se è stata versata dell'IVA in acconto nel 2016 e la vendita è stipulata nel 2017.

Ripartizione dell'agevolazione

L'agevolazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

La norma, inoltre, non prevede limiti di importo oltre i quali la detrazione non può più essere fruita.

**Abrogazione dell'indicazione nella
dichiarazione dei redditi degli estremi
di registrazione del contratto di
locazione**

È stato abrogato l'art. 8 co. 2 della L. 9.12.98 n. 431, che subordinava la riduzione del 30% del reddito imponibile derivante da contratti di locazione a canone concordato all'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto.

	<p>Riduzione del reddito imponibile per i contratti a canone concordato</p> <p>A norma dell'art. 8 co. 1 della L. 431/98, se l'immobile ad uso abitativo, congiuntamente: si trova in un Comune ad alta densità abitativa ed è locato a "canone concordato" (c.d. "3+2"), in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, il reddito imponibile si determina riducendo del 30% il reddito fondiario determinato in base all'art. 37 del TUIR.</p> <p>Abrogazione dell'obbligo di indicazione dei dati di registrazione</p> <p>L'art. 8 co. 2 della L. 431/98 disponeva che la riduzione del 30% fosse soggetta alla condizione dell'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto di locazione a canone concordato. Tale condizione è stata abrogata; per beneficiare dell'agevolazione non sarà quindi più obbligatorio indicare i dati di registrazione del contratto nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>Decorrenza</p> <p>L'abolizione della suddetta indicazione decorre dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2016, quindi dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017 (modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF).</p>
<p>Comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei finanziamenti ricevuti dall'impresa -Abrogazione</p>	<p>È stato abolito l'obbligo di effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci; la comunicazione relativa ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati da persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. <p>Decorrenza</p> <p>In assenza di una specifica decorrenza, si ritiene che l'abolizione operi per le comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> relative ai beni concessi o che permangono in godimento nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017); relative ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2016 (comunicazione che avrebbe dovuto essere effettuata nel 2017).
<p>Differimento del termine di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie</p>	<p>È stato disposto il differimento del termine per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. "Sistema TS"):</p> <ul style="list-style-type: none"> dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dall'1.1.2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289; al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, rispetto alla data del 31 gennaio, originariamente prevista dal DM 31.7.2015 (Allegato A, punto 4.6) e richiamata dall'art. 3 del DM 16.9.2016. <p>Trasmissione dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2016</p> <p>Il DM 25.1.2017 aveva prorogato, dal 31.1.2017 al 9.2.2017, il termine di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese sanitarie e veterinarie relative all'anno 2016. Con esclusivo riferimento ai soggetti iscritti agli Albi professionali dei veterinari, è stata quindi operata una riapertura del termine al 28.2.2017 per adempiere all'obbligo di comunicazione al Sistema TS, in relazione ai dati delle spese veterinarie sostenute nel 2016.</p> <p>Trasmissione dei dati delle spese veterinarie sostenute a partire dal 2017</p> <p>Per effetto della modifica normativa in esame, viene inoltre differito, a regime, il termine entro cui trasmettere al sistema TS i dati relativi alle spese veterinarie, in quanto la scadenza del 28 febbraio è applicabile alle spese sostenute dall'1.1.2016, quindi anche in relazione alle spese sostenute negli anni 2017 e successivi.</p>
<p>Trasferimento in Italia entro il 31.12.2015 - Applicazione del regime agevolato - Proroga opzione</p>	<p>In relazione ai soggetti in possesso di determinati requisiti, che si sono trasferiti in Italia entro il 31.12.2015, viene prorogato al 30.4.2017 il termine per esercitare l'opzione, qualora non ancora avvenuta, per beneficiare:</p>

	<p>della riduzione della base imponibile al 20%, per le lavoratrici, ovvero al 30%, per i lavoratori, per i periodi d'imposta 2016 e 2017, ai sensi della L. 238/2010;</p> <p>oppure del regime speciale per i "lavoratori impatriati" (riduzione della base imponibile al 70% per il 2016 e al 50% dal 2017), di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità attuative per esercitare l'opzione saranno individuate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
--	---

<p>Autotrasportatori - Versamento contributo per il 2017 - Proroga</p>	<p>Viene prorogato dal 31.12.2016 al 31.3.2017 il termine per il versamento, da parte delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, del contributo di iscrizione:</p> <p>all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; relativo al 2017.</p> <p>Ulteriore proroga del termine per i soggetti terremotati</p> <p>Nei confronti delle imprese con sede principale nei Comuni terremotati delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, il termine di versamento del contributo relativo al 2017 era già stato prorogato al 30.6.2017.</p>
---	--

<p>Nuovi termini per la "Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva" (art. 21 - bis DL n. 78/2010</p>	<p>Indichiamo di seguito i nuovi termini per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate delle liquidazioni periodiche IVA</p>
--	---

Tipo di comunicazione	1° anno di applicazione (2017)	A regime
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010) (Spesometro)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21 - bis Dl n. 78/2010)	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

I maggiori oneri sostenuti dallo scrivente studio saranno addebitati ai clienti.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier

